C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 198 del 12/11/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPI DA CALCIO SALVATERRA (RE)" SITO IN VIA MANTEGNA. LINEE DI INDIRIZZO.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **dodici** del mese di **novembre** alle ore **14:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Assente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "CAMPI DA CALCIO SALVATERRA (RE)" SITO IN VIA MANTEGNA. LINEE DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:
- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto :"Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2026/2028 - nota di aggiornamento e s.m.i.;
- n. 62 del 19.12.2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERE DI G.C.:
- n. 1 del 09.01.2026 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026/2028 e ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE;
- n. 13 del 30.01.2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con i predetti atti sono stati assegnati i programmi, gli obiettivi e le risorse di gestione dell'Ente, affidando gli stessi ai Responsabili dei Servizi;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale individua nella promozione della pratica sportiva uno strumento fondamentale di crescita della persona, inclusione sociale, tutela della salute, aggregazione della comunità locale e valorizzazione del territorio;

CONSIDERATO che gli impianti sportivi comunali costituiscono patrimonio pubblico destinato al perseguimento di finalità di interesse generale e rappresentano luoghi privilegiati per la diffusione dei valori educativi, formativi e sociali dello sport, con particolare riferimento alle giovani generazioni;

RITENUTO che la gestione degli impianti sportivi debba garantire il più ampio accesso possibile alla cittadinanza, favorendo la partecipazione delle associazioni sportive, delle istituzioni scolastiche e di tutti i soggetti che promuovono attività motorie e sportive coerenti con le finalità pubbliche perseguite dall'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 117 comma 4 della Costituzione che delinea il principio di sussidiarietà, per cui è sempre auspicabile una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione dei soggetti quali, tra gli altri, le associazioni e le società sportive dilettantistiche;
- l'art. 112 (Servizi pubblici locali), comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale recita: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
- l'articolo 90 della legge finanziaria 27 dicembre n. 289/2002 (csd Legge finanziaria 2003) che ha attribuito alla pratica sportiva e all'esercizio della medesima una finalità di interesse pubblico, dove da un lato si afferma per tutti i cittadini la libera disponibilità d'uso degli impianti sportivi gestiti da enti locali territoriali e dall'altro ne viene garantito l'utilizzo a tutte le società e associazioni sportive sulla base della individuazione di criteri obiettivi;
- il comma 25 del succitato articolo 90 che prevede testualmente "ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 29 della presente Legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportive, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- la Legge Regionale 31 maggio 2017, n. 8 - "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", ed in particolare l'art.13 – Affidamento degli impianti sportivi che dispone in tal senso;
- L'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs 28 febbraio 2021, n. 38, avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi." i quali stabiliscono che "nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari" "... nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici D.Lg.s. 36/2023;

CONSIDERATO che il Comune di Casalgrande è proprietario dell'impianto sportivo denominato "Campi da calcio di Salvaterra (Re)" di Via Mantegna, individuato catastalmente al foglio 15, mappale 504 (parte) e 923 (parte);

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale intende:

- conseguire significativi vantaggi sotto il profilo dei costi di gestione e incrementare la possibilità di utilizzo degli impianti da parte dei cittadini;
- acquisire un possibile miglioramento sul piano dell'efficacia ed efficienza del servizio, in quanto la coincidenza che si viene spesso a verificare fra fruitore e gestore del servizio, consente una tempestiva individuazione delle esigenze dell'utenza e l'immediata soluzione di eventuali problemi o carenze;
- ricercare la massima qualità nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi e nell'organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- garantire l'uso più ampio, completo ed equo delle strutture e degli impianti sportivi coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza e alle diverse caratteristiche delle attività;
- mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale;
- mantenere in costante efficienza impianto e strutture prevedendo anche investimenti volti a migliorarle;

CONSIDERATO che "Campi da calcio di Salvaterra (Re)" presenta caratteristiche dimensionali, funzionali e organizzative tali da consentire lo svolgimento continuativo di attività sportive e la messa a disposizione degli spazi a favore di associazioni, società sportive, gruppi organizzati e altri soggetti utilizzatori, risultando pertanto suscettibile di generare ricavi derivanti dalla gestione dell'impianto;

PRESO ATTO che l'impianto in oggetto è costituito da n.2 campi da calcio entrambi in erba naturale, recintati, dotati di porte, panchine ed un blocco di spogliatoi di recente realizzazione (allegato A, allegato B);

DATO ATTO inoltre che la gestione dell'impianto consente altresì lo svolgimento di attività accessorie compatibili con la destinazione sportiva della struttura, contribuendo alla valorizzazione economica del bene e al miglioramento dei servizi offerti agli utenti;

STABILITO pertanto che l'impianto presenta rilevanza economica in quanto suscettibile di gestione remunerativa;

RICHIAMATA la delibera dell'ANAC n. 1300/2016, con cui si fornivano indicazioni in merito alle possibili formule di gestione tramite terzi degli impianti sportivi, operando una distinzione tra quelli aventi rilevanza economica e quelli privi di tale rilevanza;

INDIVIDUATO per gli impianti a rilevanza lo strumento della concessione di servizi ai sensi

dell'art. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, il quale comporta l'assunzione da parte del concessionario del rischio operativo connesso alla gestione, essendo i ricavi dipendenti dalla capacità organizzativa del gestore e dall'effettivo utilizzo dell'impianto;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'indizione di una gara a procedura aperta finalizzata alla stipula di una concessione;

VISTO il prospetto economico finanziario relativo alla gestione e uso dell'impianto Campi da calcio di Salvaterra (Re) sito in Via Mantegna, con cui è stato calcolato il valore della concessione ai sensi dell'art. 179 D.Lgs 36/2023, allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che detta concessione deve recepire i seguenti indirizzi per la gestione del servizio e l'utilizzo degli spazi:

- stabilire la durata della concessione in 5 stagioni sportive in quanto tale periodo risulta idoneo a garantire la qualità e continuità del servizio pubblico;
- garantire la partecipazione alla procedura pubblica alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni di discipline sportive associate, alle Federazioni sportive nazionali;
- non prevedere un canone annuo a favore dell'Ente, in quanto il valore economico del godimento dell'impianto trova compensazione negli obblighi manutentivi, gestionali e negli investimenti posti a carico del concessionario;
- prevedere, in luogo al canone, la realizzazione di opere di efficientamento energetico, ammodernamento o miglioramento strutturale e tecnologico dell'impianto da concordare con l'Amministrazione per un valore complessivo minimo di € 25.000,00 nell'arco dell'intera durata contrattuale, con particolare riferimento all'installazione dell'impianto di illuminazione e all'adeguamento del sistema di irrigazione, al fine di implementarne la capacità di utilizzo anche in orario serale, secondo una delle seguenti alternative:
  - investimento annuo dal valore minimo di € 5.000,00 da realizzare e completare entro il 30 giugno di ogni anno di Concessione;
  - investimento complessivo e concentrato dal valore minimo di € 25.000,00 da realizzare, ultimare e collaudare tassativamente entro il secondo anno di vigenza del contratto;
- non prevedere alcun contributo di gestione da parte dell'Amministrazione Comunale, in quanto il corrispettivo consisterà esclusivamente nel diritto del Concessionario di sfruttare economicamente l'impianto;
- stabilire le utenze a carico del concessionario;
- prevedere la manutenzione ordinaria in capo al concessionario;
- prevedere la manutenzione straordinaria delle strutture di proprietà del comune a carico dell'Ente;
- riservare l'utilizzo gratuito dell'impianto per un numero minimo di giorni 10 all'anno a favore dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di

eventi/manifestazioni/attività;
- stabilire l'applicazione delle tariffe deliberate dalla giunta comunale per l'intera durata del contratto;
- prevedere l'eventuale utilizzo dell'impianto da parte dalle istituzioni scolastiche e per attività rivolte a soggetti fragili senza previsione di alcun corrispettivo al concessionario, previa verifiche della disponibilità degli spazi;

CONSIDERATO che le condizioni economiche essenziali della concessione risultano integralmente predeterminate dall'Amministrazione Comunale e che, pertanto, gli elementi maggiormente qualificanti ai fini della selezione del concessionario sono rappresentati dalla qualità del progetto gestionale, dalle modalità di utilizzo dell'impianto e dal valore sociale delle attività proposte;

RITENUTO di individuare, quali criteri generali per la valutazione dell'offerta tecnica, i seguenti ambiti, demandando alla documentazione di gara la definizione dei relativi criteri specifici, sub-criteri e punteggi:

- CRITERI DI GESTIONE
  - qualità, coerenza, sostenibilità ed efficacia del modello gestionale proposto, con riferimento alla capacità organizzativa del concorrente, all'adeguatezza delle soluzioni individuate, alla cura e alla valorizzazione della struttura, nonché alle esperienze e competenze maturate;
- CRITERI D'USO
  - qualità, completezza e coerenza della proposta progettuale, con riferimento alla capacità di valorizzare le potenzialità della struttura, promuovere la partecipazione e l'accessibilità, rispondere alle esigenze dell'utenza e della collettività e favorire un utilizzo ampio, diversificato e funzionale al perseguimento delle finalità previste;
- PROGETTO SOCIALE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO
  - qualità, coerenza ed efficacia del progetto proposto, con riferimento alla capacità di garantire una gestione responsabile, trasparente e orientata al perseguimento delle finalità di interesse pubblico, favorendo la partecipazione, il coinvolgimento degli interessati, la valorizzazione delle relazioni con il territorio e il miglioramento continuo dei processi gestionali.

RITENUTO altresì di individuare, quale criterio per l'offerta economica, un ribasso percentuale di sconto sulle tariffe applicate per Concessione in uso terzi;

RITENUTO opportuno demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici l'adozione degli atti gestionali conseguenti ed in particolare le procedure di selezione pubblica tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per la concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo in oggetto;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli art. 49, comma 1 e

147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell'art. 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 04/10/91 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000;

SI DA' ATTO che l'assessore Domenico Vacondio partecipa alla seduta tramite collegamento in videoconferenza;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE integralmente quanto esposto in premessa, che forma parte integrante del presente atto;

2. DI APPROVARE le linee di indirizzo e i criteri di cui in premessa;

3. DI APPROVARE il prospetto economico finanziario relativo alla gestione e uso dell'impianto sportivo "Campi da calcio di Salvaterra (Re)" in Via Mantegna, con cui è stato calcolato il valore della concessione ai sensi dell'art.179 D.Lgs. 36/2023 , Allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Lavori Pubblici l'adozione degli atti gestionali conseguenti ed in particolare le procedure ad evidenza pubblica tramite la Centrale Unica di Committenza tramite la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Tresinaro Secchia, per la concessione in uso e gestione degli impianti sportivi in oggetto, secondo quanto espresso in narrativa;

5. DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo

la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente";

Con votazione unanime;

DELIBERA, inoltre

ravvisata l'urgenza stante la necessità di avviare la procedura di affidamento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco	IL Vicesegretario
DAVIDDI GIUSEPPE	CURTI JESSICA